



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il Tribunale di Napoli, Terza Sezione Civile, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

DR.SSA CATERINA DI MARTINO

PRESIDENTE

DR. ADRIANO DEL BENE

GIUDICE REL.

DR.SSA FRANCESCA REALE

GIUDICE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa tra

REGIONE CAMPANIA, con sede in Napoli alla via Santa Lucia n.81 (cf. 80011990639), in persona del Presidente p.t.,

SOCIETA' ATTUAZIONE PIANO DI STABILIZZAZIONE S.R.L., con sede in Napoli alla via Santa Lucia n.81, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentate e difese, in virtù di procura in atti, dall'avv. Marta Lanzara, presso cui elettivamente domiciliato in Napoli alla piazza Vanvitelli n.5

ATTRICI

NEI CONFRONTI DI

CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO AGRO NOCERINO SARNESE S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede in Pagani alla via Mangioni (P. Iva 02416480651), in persona del Commissario Liquidatore, dott. Domenico Apa, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marcello Fortunato, con il quale ha eletto domicilio digitale alla pec del predetto legale

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva innanzi all'intestata sezione specializzata il Consorzio Ortofrutticolo dell'Agro Nocerino Sarnese s.c.r.l. in liquidazione ai fine di sentir dichiarare la legittimità del recesso comunicato dalla Regione Campania al predetto consorzio.

Esponeva in fatto che:






- con decreto n. 221 del 04.11.2015 il Presidente della Giunta Regionale della Campania approvava il piano operativo per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1 legge n. 190/2014;
- con delibera n. 518 del 17.04.2018 la Giunta Regionale in ossequio al piano di revisione straordinaria delle società partecipate regionali demandava alla Società Attuazione Piano di Stabilizzazione s.r.l. (società veicolo) le attività previste dal piano con mandato ad accelerare i processi di dismissione;
- con procura notarile del 02.10.2018 e registrata il 04.10.2018 veniva conferito al dott. Valerio Catalano, in qualità di amministratore della società veicolo predetta il potere di porre in essere tutte le attività necessarie al raggiungimento degli scopi previsti per le società partecipate;
- in data 20.12.2018 veniva inviata al consorzio convenuto comunicazione di recesso da parte della Regione Campania nel rispetto delle previsioni del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni regionali ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 175/2016;
- che in difetto di alcun riscontro, la Regione Campania inviava in data 08.10.2019 atto di diffida riscontrato dal Consorzio con comunicazione in cui si contestava il recesso intervenuto nella fase antecedente alla messa in liquidazione del consorzio stesso;
- che in data 01.12.2021 la Regione Campania inoltrava ulteriore comunicazione al consorzio rimasta priva di riscontro.

Pertanto, sul presupposto che la causa di recesso invocata aveva carattere legale ed inderogabile, rassegnava le seguenti conclusioni:

in via principale:

- *accertare e dichiarare la legittimità ed efficacia del recesso comunicato dalla regione alla società convenuta, per i motivi addotti e in ottemperanza agli obblighi dettati dalla LR 38/2017;*
- *dichiarare, pertanto, che l'attore non è più socio della società convenuta a far data dalla comunicazione del recesso con pec del 20.12.2018;*
- *conseguentemente e in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto dell'attore alla liquidazione della sua quota di partecipazione ai sensi dell'art. 2289 c.c. e delle ulteriori disposizioni di legge applicabili alla fattispecie*
- *in caso di contestazione (e con oneri a carico della convenuta) ammessa idonea CTU valutativa allo scopo, determinato il valore della quota spettante all'attore*
- *condannare la convenuta al relativo pagamento, con interessi e rivalutazione a decorrere dalla efficacia del recesso o, in subordine, dalla domanda o, ancora in via più gradata, in subordine, decorsi sei mesi dallo scioglimento del rapporto sociale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2289 c.c., da computarsi, tuttavia, tenuto conto della data di ricevimento della manifestazione del recesso operato dalla Regione Campania;*
- *ordinare al liquidatore di provvedere all'iscrizione dell'emananda sentenza presso l'ufficio del registro delle imprese ai sensi dell'art. 2300 c.c.;*
- *condannare il Consorzio Ortofrutticolo Agro Nocerino Sarnese scarl in liquidazione in persona del liquidatore al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non*





patrimoniali, nulla escluso o eccettuato, cagionati all'attore in conseguenza delle condotte descritte in questo atto e che verranno eventualmente precisate nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c. danni da quantificarsi in base alla documentazione prodotta, a quanto emergerà in corso di causa e in via equitativa occorrendo;

Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge, con attribuzione.

Si costituiva in giudizio il Consorzio Ortofrutticolo dell'Agro Nocerino Sarnese s.c.r.l., depositando comparsa di costituzione e risposta, nella quale preliminarmente rappresentava di aver contestato l'efficacia del recesso ai sensi dell'art. 2473 comma 5 c.c. in ragione dello stato di scioglimento del consorzio stesso. E' stato poi eccepito il difetto di giurisdizione del tribunale adito per l'esistenza di una clausola arbitrale di cui all'art. 30 dello statuto sociale.

Nel merito, parte comparente insisteva per l'inefficacia del recesso esercitato dall'ente regionale intervenuto una volta che era già stato dichiarato lo stato di scioglimento del consorzio e comunque precisava di non essere soggetto all'attività di direzione e coordinamento della Regione Campania.

Pertanto concludeva chiedendo che venisse accolta in via preliminare l'eccezione di compromesso e comunque in via principale che fosse rigettata la domanda di parte attrice, con vittoria di spese ed onorari.

Alla prima udienza di trattazione del 14 marzo 2023, il giudice istruttore formulava ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. proposta transattiva invitando le parti a valutare la rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate.


Alla successiva udienza per la raccolta dell'adesione alla proposta così formulata, mentre parte attrice depositava atto di rinuncia agli atti del giudizio, controparte non aderiva alla proposta ex art. 185 bis c.p.c. invocando una pronuncia sul governo delle spese e pertanto la causa veniva rimessa al Collegio senza termini espressamente rinunciati dalle parti.

E' di palmare evidenza che debba essere accolta l'eccezione di clausola compromissoria tempestivamente dedotta da parte convenuta ed alla quale di fatto ha aderito anche parte attrice formalizzando dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio (cfr. rinuncia in atti).

Pare inequivocabile il contenuto dell'art. 30 dello statuto del consorzio, che espressamente prevede: *“Le eventuali controversie che sorgessero tra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto da tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel cui ambito ha sede la società...Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, in via rituale secondo diritto”*.

Occorre anzitutto ricordare che l'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 ha previsto che gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325-bis cc, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le





4

controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale: la clausola deve, peraltro, prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Mette conto evidenziare che la riforma del 2003 ha ampliato l'area della compromettibilità in arbitri delle controversie.

A tal proposito, in una serie di pronunzie la Corte di legittimità ha sostenuto che: *“le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi; peraltro, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio; pertanto, non è compromettibile in arbitri l'azione di revoca per giusta causa di un amministratore di società in accomandita semplice ex art. 2259 cod. civ., in relazione agli artt. 2315 e 2293 cod. civ., non facendo eccezione - come invocato nella specie - la avvenuta insorgenza della controversia fra coniugi altresì soci in detta società”* (Cass. civ., Sez. I, 12/09/2011, n. 18600 Tapparo C. Monte CED Cassazione, 2011, Corriere Giur., 2012, 3, 365, DE GIORGI); ancora, che *“attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 cod. proc. civ., soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 ter cod. civ., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la controversia che abbia ad oggetto l'interpretazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di una società a responsabilità limitata, in cui si discuta esclusivamente se concerna le dimissioni del ricorrente dalla carica di amministratore delegato o anche da quella di componente del consiglio di amministrazione, in quanto suscettibile di transazione, può essere deferita ad arbitri”* (Cass. civ., Sez. VI - 1, 27/06/2013, n. 16265 Sostegno C. Belpower S.r.l. CED Cassazione, 2013).

Orbene, per la giurisprudenza prevalente e la maggior parte della dottrina l'area dell'indisponibilità attiene soltanto alle ipotesi di vizi dei deliberati societari che comportino astrattamente nullità insanabili ed imprescrittibili.

In questo senso è evidente (come del resto evidenziato dagli arresti di legittimità riportati) che l'indisponibilità ricorra in tema di deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili, giacché - nel bilanciare le contrapposte esigenze della stabilità delle decisioni e del rispetto delle regole fondamentali dell'ordinamento - in quei casi il legislatore ha dato prevalenza alla tutela delle seconde.





5

Nella circostanza, il dettato della clausola compromissoria non lascia adito a dubbi; infatti l'art. 30 dello statuto testè citato nel delimitare il campo della compromettibilità sancisce espressamente che siano rimesse agli arbitri le controversie *“che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”*.

In virtù di tale precisazione, pare al giudicante che la competenza sul punto (determinata dalla domanda) non possa che essere effettivamente attribuita agli arbitri, versando in caso di controversia inerente diritti che l'ordinamento riconosce disponibili dal socio.


Negli ultimi anni la Cassazione è intervenuta ripetutamente sul tema, riproducendo argomenti classici già in parte criticati dalla dottrina sotto il previgente regime.

Più nello specifico, con l'ordinanza del 12 settembre 2011, n. 18600, ha ritenuto che, sebbene le controversie in materia societaria possano, in linea generale, formare oggetto di compromesso, tuttavia quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme inderogabili poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi, quali ad esempio quelle dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio, sono da considerarsi indisponibili e quindi non compromettibili in arbitri. A tal proposito, ha richiamato Cass. 18 febbraio 1988, n. 1739 che ha ritenuto non compromettibile in arbitri l'azione di revoca per giusta causa di un amministratore di società in accomandita semplice ex art. 2259 c.c. in relazione agli art. 2315 e 2293 c.c. fondata sulla violazione da parte dell'amministratore medesimo delle disposizioni che prescrivono la precisione e la chiarezza dei bilanci nonché dell'obbligo di consentire ai soci il controllo della gestione sociale, Cass. 7 febbraio 1968, n. 404 che ha disconosciuto la compromettibilità in arbitri, relativamente alla controversia concernente l'esclusione del socio da cui derivi lo scioglimento della società nonché Cass. 19 settembre 2000, n. 12142 concernente lo scioglimento della società anche di persone.

Con ordinanza del 30 ottobre 2012, n. 18671 - richiamati i precedenti Cass., sez. un., 21 febbraio 2000, n. 27, Cass. 2 gennaio 2003, n. 928, Cass. 29 aprile 2004, n. 8204; nonché Cass. 15271/05 e Cass. 18600/11 - ha precisato che la nullità delle delibere assembleari delle società per azioni è limitata ai soli casi, disciplinati dall'art. 2379 c.c., di impossibilità o illiceità dell'oggetto, *che ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l'interesse del singolo socio, risultando dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società ed investono in sostanza diritti indisponibili. In particolare, perché l'interesse possa essere qualificato come "indisponibile" è necessario che la sua protezione sia assicurata mediante la predisposizione di norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da una qualsiasi iniziativa di parte, come, ad esempio, nel caso delle norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio, la cui inosservanza rende la delibera di approvazione illecita e, quindi, nulla.*

Più articolato il ragionamento svolto nell'ordinanza 10 giugno 2014, n. 13031, in cui i Giudici, pur prendendo atto delle aperture della riforma societaria nei confronti degli arbitrati, hanno ribadito il principio già affermato in Cass. 18611/11, 3772/05, 3322/98 e 1739/88, secondo cui le controversie che hanno ad oggetto l'accertamento della violazione delle norme inderogabili dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio, la cui inosservanza determina una reazione dell'ordinamento svincolata da





6


qualsiasi iniziativa di parte e rende la delibera di approvazione illecita e quindi nulla, non possono essere compromesse in arbitri. *Il principio si fonda sulla considerazione che le predette norme non solo sono imperative, ma contengono precetti dettati - oltre che nell'interesse dei singoli soci ad essere correttamente informati dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio - anche a tutela dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.*

Secondo la Cassazione, *“la nozione di indisponibilità cui deve farsi riferimento per la delimitazione dell'ambito di competenza arbitrale (tanto ai sensi dell'art. 34, I comma del d.lgs. 5/03, quanto dell'art. 806 I comma c.p.c., il cui testo sul punto è sostanzialmente coincidente) non può essere circoscritta ai diritti contemplati dalla predetta disposizione codicistica, ma deve ritenersi comprensiva di tutte le situazioni sostanziali sottratte alla regolamentazione dell'autonomia privata, ovvero disciplinate da un regime legale che escluda qualsiasi potere di disposizione delle parti, nel senso che esse non possano derogarvi, rinunciarvi o comunque modificarlo”* (Cass. 791/011).

A fronte di tale approdo ermeneutico della Cassazione in tema di compromettibilità agli arbitri, si condivide quella posizione dottrinale che propugna la tesi secondo cui, anche se a seguito della riforma non potrebbe dirsi superato il divieto di arbitrato in materia di diritti indisponibili, neanche con riguardo alle controversie in tema di invalidità delle deliberazioni assembleari, occorrerebbe però individuare con precisione la nozione di disponibilità/indisponibilità dei diritti in materia societaria ed i suoi limiti, tenendo conto, con specifico riguardo alla questione della invalidità delle delibere assembleari, della modifica del relativo regime sostanziale. Invero, siccome la riforma ha inteso conferire alla materia un assetto maggiormente coerente, riconoscendo come regola generale la tendenziale deferibilità ad arbitri delle controversie societarie, fatta eccezione per quelle tipologie di liti involgenti diritti caratterizzati dalla indisponibilità sostanziale (o per le quali sia necessario in sede ordinaria l'intervento del pubblico ministero), i criteri di potenziale esclusione della arbitrabilità dovrebbero essere interpretati con maggiore rigore rispetto al passato, potendosi ritenere vietato il ricorso alla giustizia privata unicamente in presenza di un vincolo di oggettiva e totale indisponibilità della situazione sostanziale sottesa, e non semplicemente a motivo del solo dato soggettivo del carattere metaindividuale del diritto in contesa, ovvero della inderogabilità o imperatività delle sottostanti norme di legge. La conclusione è, pertanto, senz'altro favorevole alla possibilità - per esempio - di devoluzione alla cognizione arbitrale delle controversie in tema di azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci della compagine sociale.

Tale orientamento è stato condiviso e consacrato nella sentenza emessa dalla I sez. Civile della Suprema Corte di Cassazione del 19.02.2014 n.3887, che ha testualmente previsto che: *“..l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, che, pur se posta a tutela di un interesse “collettivo”, concerne diritti patrimoniali disponibili all'interno di un rapporto di natura contrattuale; ed è attribuita alla società a tutela di interessi che non superano i limiti della stessa compagine sociale e che, quindi, non investono interessi di terzi estranei, se non in modo eventuale ed indiretto; cio' trova conferma nell'art. 2394 c.c. sia nell'originario, sia nel nuovo testo, che ne riconosce espressamente la rinunciabilità e la transigibilità e d'altra parte, l'esercizio dell'azione in una sede diversa da quella giurisdizionale, una volta ritenuto che la*





7

controversia è compromettibile in arbitri, costituisce, come bene è stato osservato dalla più qualificata dottrina, “una modalità alternativa di accertamento delle pretese risarcitorie”, che non può in alcun modo essere configurata come rinuncia all’azione, né non sottendere i rischi insiti in detta rinuncia, ovvero nelle transazioni preventive e generiche”.

Pertanto nel perimetro ampio della compromettibilità in arbitri delle controversie sancito dalla riforma del 2003, non vi possono essere dubbi sulla circostanza che le controversie in materia di diritto di recesso del socio e quindi della legittimità ed efficacia dell’esercizio di tale diritto rientrano a pieno titolo tra quelle inerenti ai diritti disponibili relativi al rapporto sociale di cui all’art. 30 dello statuto citato.

Va rilevato infine che la giurisprudenza distingue le conseguenze da riconnettere alla sussistenza di una clausola per arbitrato rituale o irrituale.


Ed invero la Corte (in funzione nomofilattica) ha da ultimo ricordato che: *“L’attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione. (Regola giurisdizione)”* (così Cass. civ., Sez. Unite, 25/10/2013, n. 24153).

Viceversa ha riconosciuto nella devoluzione ad arbitri (per arbitrato irrituale) di controversie tra le parti non una questione di competenza o giurisdizione, quanto un atto d’investitura di un privato di una funzione normalmente attribuita all’organo giurisdizionale e, in sostanza, una questione di merito riguardante la proponibilità stessa della domanda (cfr. in tema: *“È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione promosso - nell’ambito di una controversia tra un calciatore dilettante ed una società sportiva pendente dinanzi al giudice ordinario - in base all’asserita esistenza di clausole compromissorie che attribuiscono tale controversia ad organi di giustizia sportiva, poiché l’arbitrato irrituale (come quello rituale) trova il proprio fondamento in un atto di investitura privata rispetto al quale non è possibile parlare di giurisdizione o competenza in senso tecnico, essendo demandata agli arbitri un’attività negoziale e non una funzione giurisdizionale”* (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 11/03/2008, n. 6423; conformi Cass. ordinanza del 05/12/2012, n. 21869).

Ciò detto, ai sensi dell’art. 819 ter cpc: *“L’eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell’eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio”.*

Ebbene, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, partendo dalla stessa *ratio legis* della disciplina che ha innovato l’arbitrato e introdotto la norma codicistica su quello irrituale *“la pattuizione dell’arbitrato irrituale determina l’inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l’art. 819 ter cod. proc. civ.”* (Cass. sez. VI - 3, 17/01/2013, n. 1158).





8

Condividendo espressamente le argomentazioni ivi svolte sul punto dai giudici di legittimità, si deve convenire con essi anche riguardo al fatto che l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 819 ter in tema di arbitrato irrituale *“non esclude il regime di rilevazione della sussistenza di un arbitrato irrituale resti soggetto allo stesso regime dell'eccezione di arbitrato rituale. In quanto eccezione volta a far valere l'esistenza del contratto di arbitrato irrituale con effetti di blocco dell'esercizio della giurisdizione perchè non esiste ancora un diritto deducibile, che deve scaturire solo dalla determinazione contrattuale degli arbitri, sembra sostenibile che essa è soggetta al regime delle eccezioni di merito rilevabili solo ad istanza di parte, siccome emergente dall'art. 167 c.p.c., comma 2.”*

Ciò detto, non è revocabile in dubbio che la clausola compromissoria in questione la cui eccezione è stata ritualmente spiegata in sede di comparsa di costituzione di parte convenuta preveda espressamente che le controversie insorte tra i soci e la società siano devolute agli arbitri, i quali dovranno decidere *“in via rituale secondo diritto”*.

Resta da definire il regime delle spese che in ragione della pronta adesione di parte attrice all'eccezione di compromesso sollevata da parte convenuta giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

PQM

Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da **REGIONE CAMPANIA** e **SOCIETA' ATTUAZIONE PIANO DI STABILIZZAZIONE S.R.L.** nei confronti di **CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO AGRO NOCERINO SARNESE S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, così provvede:

- a) dichiara l'incompetenza del Tribunale adito per essere devoluta la controversia alla competenza arbitrale;
- b) compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21.04.2023

IL GIUDICE ESTENSORE

DR. ADRIANO DEL BENE

IL PRESIDENTE

DR.SSA CATERINA DI MARTINO

